

Spett.le

Ministero della Cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@cultura.gov.it

Spett.le

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio della Basilicata

mbac-sabap-bas@cultura.gov.it

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V

Procedure di Valutazione VIA e VAS

va@pec.mite.gov.it

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

Roma, 14/06/2024

Oggetto: ID 7819 - Procedura di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Caramelle", di potenza complessiva pari a 19,99 MW e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi nei territori dei comuni di Ferrandina (MT), Salandra (MT) e Garaguso (MT). Proponente: Ambra Solare 14 S.r.l..

Controdeduzioni al parere reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota Prot. n. 0022997 – P del 09/10/2023.

Si redigono le seguenti osservazioni al Parere reso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR (a seguire, per brevità, la “Soprintendenza”) con nota Prot. n. 0022997-P del 09/10/2023, acquisita al Prot. MASE al n. 0161181 del 10/10/2023, nell’ambito del procedimento di VIA ministeriale relativo al Progetto di impianto agrivoltaico, denominato denominato "Caramelle", di potenza complessiva pari a 19,99 MW e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi nei territori dei comuni di Ferrandina (MT), Salandra (MT) e Garaguso (MT), al fine di rappresentare quanto segue.

Il parere in questione è stato rilasciato, sia per quanto riguarda gli aspetti archeologici sia per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, in modo del tutto generico e aprioristico, fondato su deduzioni errate.

In ogni caso, le osservazioni sollevate dalla Soprintendenza potrebbero tutte essere soddisfatte con prescrizioni, raccomandazioni e modifiche non sostanziali al progetto, ancorché l’attuale progetto dell’impianto è totalmente compatibile con gli elementi evidenziati dalla Soprintendenza.

Si aggiunga poi che tale parere è stato rilasciato in violazione dell’art. 97 della Costituzione ed ai principi di buon andamento e di imparzialità della P.A.. Infatti, come chiarito ormai pacificamente *“il dissenso espresso da una amministrazione che partecipa ad una conferenza dei servizi non può limitarsi ad una sterile opposizione al progetto in esame, ma contrariamente, deve essere costruttivo, nel senso che deve essere congruamente motivato e deve indicare le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”*.

Inoltre, così come implicitamente riconosciuto dalla Soprintendenza, l’area sulla quale sarà realizzato l’impianto non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo, dunque, trattasi di area idonea ex Art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. 199/2021, pertanto, il parere negativo della Soprintendenza, non può essere qualificato dall’Autorità procedente di tipo vincolante e dunque non risulta ostativo al rilascio della VIA dato atto che, ai sensi dell’Art. 22, comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021 *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”* e che l’Art. 25, comma 2 bis, del D.lgs. 152/2006, come modificato dal Decreto-Legge 9 dicembre 2023 n. 181 convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11, dispone che *“[...] il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”*.

Per opportuna completezza, preme, altresì, evidenziare che ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della l. n. 241/1990 *“ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, **anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso**”*.

Il tenore di tale previsione evidenzia allora in modo chiaro l'obbligo delle Amministrazioni interessate di partecipare alle sedute della conferenza, di esprimere la propria posizione e, infine, **di indicare le modifiche progettuali eventualmente necessarie e/o prescrizioni ai fini del rilascio dell'assenso al progetto.**

Nello specifico, con Circolare n. 1 del 20/01/2016 le Soprintendenze sono state invitate dal Ministero per i Beni Culturali in caso di dissenso, espresso dagli uffici del MiBACT in conferenza dei servizi, alla realizzazione di un'opera in un contesto territoriale tutelato o comunque meritevole di tutela per il suo accertato interesse culturale, **di prescrivere le specifiche modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, anche sostanziali, e, solo in extrema ratio, ad esprimere un parere negativo congruamente motivato** anche in merito alla assoluta impossibilità di armonizzazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico con il contesto di interesse archeologico.

Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di dissenso costruttivo il quale comporta il generale *“**obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo**”* (cfr. T.A.R. Toscana, III, n. 1657/2020, T.A.R. Molise, n. 392/2022).

Nella fattispecie in scrutinio l'applicazione di tale principio risulta tanto più doverosa, avuto riguardo all'opera di contemperamento, in base al metodo dell'integrazione, fra esigenze equiordinate, cui la Soprintendenza è chiamata.

Il testo del parere reso dalla Soprintendenza non reca tuttavia traccia di modifiche progettuali che la scrivente potrebbe utilmente apportare; né tanto meno enuclea alcun elemento dotato di consistenza apprezzabile, che valga a dimostrare una radicale incompatibilità del progetto rispetto alle caratteristiche dell'area, **considerando che non si ritiene che per la localizzazione del progetto e per la tipologia di intervento si verta in ipotesi di extrema ratio e di opera totalmente incompatibile.**

Anche il Consiglio di Stato, a conferma di quanto appena esposto, ha rimarcato, appunto, che, *“laddove su una determinata area difettino preclusioni generali di edificabilità (in particolare, ai fini della realizzazione di impianti di produzione di energia), devono procedere ad un esame specifico del progetto presentato, valutandone la possibilità di realizzazione in concreta comparazione con le predette esigenze di tutela **con la conseguenza per cui l'Amministrazione debba indicare in esercizio del cd. dissenso costruttivo ex Art. 14-ter L. n. 241/1990 le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'eventuale assenso**”* (cfr. Cons. St., IV, n. 4608/2018).

E sempre il Consiglio di Stato, VI Sezione, con Sentenza n. 8167/2022 in relazione a un caso analogo afferma che “La posizione “totalizzante” così espressa dall’Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l’indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell’ambiente: l’art. 12, comma 7, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, in particolare, sancisce la compatibilità degli impianti eolici con le zone agricole, stabilendo che nella loro ubicazione si deve tenere conto «delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale [...].... Gli atti impugnati risultano violativi anche del principio di integrazione delle tutele – riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) – in virtù del quale le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive – rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell’accostare dialetticamente la tutela dell’ambiente con il valore dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all’insegna di una nuova assiologia compositiva – ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l’esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo”.

La predetta pronuncia prosegue evidenziando in modo significativo che, “se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all’interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo. La piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull’uso del territorio, richiede di abbandonare il modello delle «tutele parallele» degli interessi differenziati, che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali. La valenza ‘procedimentale’ del principio di integrazione – bene esemplificata dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 dove si prevede che «linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio», escludendo per ciò stesso una incompatibilità di principio di essi con la tutela del paesaggio stesso – implica che il procedimento sia la sedes materiae in cui devono contestualmente e dialetticamente avvenire le operazioni di comparazione, bilanciamento e gestione dei diversi interessi configgenti. Su queste basi, le prescrizioni di tutela indiretta apposte dall’Amministrazione dei beni culturali costituiscono un metodo, non solo incongruo (in quanto operata al di fuori della delicata operazione di valutazione e comparazione degli interessi), ma anche surrettizio – in tal senso è ravvisabile lo sviamento della funzione – per ‘disapplicare’ gli esiti della conferenza di servizi cui aveva preso parte la stessa Soprintendenza molisana, a danno dei soggetti che avevano già conseguito le autorizzazioni uniche da parte della Regione per la realizzazione degli impianti eolici”.

L'obbligo del dissenso costruttivo integra, in conclusione, uno strumento utile e necessario per recuperare, particolarmente nella gestione concreta di vincoli le rigidità discendenti dalla loro latitudine e naturale unidirezionalità valoriale. **E tanto rende viepiù evidente che vincoli siffatti non possano invece essere utilizzati per vietare in forma assoluta e indiscriminata l'intervento proposto.**


D'altronde, è agevole la constatazione immediata che nel parere della Soprintendenza è mancata in radice la benché minima valutazione: i) del conflitto fra gli interessi contrapposti, di rilevanza costituzionale ed equiordinata, e da coordinare in base al metodo dell'integrazione; ii) della possibilità di comporlo con accorgimenti idonei a realizzare il loro equo contemperamento sulla base dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Fermo restando quanto esposto, si rileva che le osservazioni della Soprintendenza di supporto al parere non vincolante non colgono affatto nel segno, come si evince dalle puntuali note critiche tecniche ad ogni osservazione dell'ente in allegato alla presente.

Alla luce di tali evidenze, **si richiede all'Autorità procedente, ove lo ritenga opportuno considerato che il parere reso dalla Soprintendenza, per tutto quanto sopra esposto e documentato, non è vincolante, di invitare la Soprintendenza Speciale per il PNRR ad indicare, ai sensi dell'Art. 14-ter, comma 3, L. 241/1990, nel rispetto del principio del c.d. "dissenso costruttivo", le prescrizioni o condizioni eventualmente necessarie ai fini del rilascio del proprio assenso e, in ogni caso, a confermare che il progetto "CARAMMELLE" ricade in area idonea ex Art. 20 D. Lgs. 199/2021.**

Distinti Saluti.

Ambra Solare 14 Srl



D.Lgs. 199/2021 art.20 c.8 lett. c-quater, Aree idonee
L'impianto ricade interamente in area idonea.

D.Lgs. 199/2021 art.20 c.8 lett. c-ter, Aree idonee
L'impianto rientra nel buffer previsto dalla lettera c-ter, c.8, art.20 del D.Lgs. 199/2021 relativamente ad un impianto "minieolico in esercizio"

LEGENDA

-  CAVIDOTTO DI INTERCONNESSIONE TRA CAMPI
-  CAVIDOTTO DI CONNESSIONE MT
-  IMPIANTO AGRIVOLTAICO
-  MINIEOLICO IN ESERCIZIO
-  BUFFER 500m DA MINIEOLICO IN ESERCIZIO
- BENI PAESAGGISTICI** vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004
-  Foreste e boschi - art.142 lett.g
-  Fiumi, torrenti e corsi d'acqua - art.142 lett.c
-  BENI MONUMENTALI vincolati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n. 42/2004
-  Buffer di 500 metri - D.Lgs. 199/2021 art.20 c.8 lett.c-quater
- BUFFER DI RIFERIMENTO** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004
-  Buffer 150 metri fiumi, torrenti e corsi d'acqua art.142 lett.c



2	D.Lgs. 199/2021 art.20 c.8 lett. c-quater	MR	02/24	
1	RISCONTRO INTEGRAZIONE MiC prot.2646 del 23/08/2022	MR	09/22	
REV.	DESCRIZIONE E REVISIONE	Segna	Data	Firma
		EMESSO		

 Via della Pineta 1 - 85100 - Potenza email: info@gvcengineering.it website: www.gvcengineering.it C.F. e P.IVA 01737760767 P.E.C.: gvcsti@gvcengineering.it Direttore Tecnico: dott. ing. MICHELE RESTAINO	Nuova Atlantide soc. coop. a r.l. Località Palazzo inc - 75011 Accettura - Matera email: progettazione@nuovaatlantide.com Direttore Tecnico: geol. ANTONIO DI BIASE Collaboratore per il progetto: geol. TOMMASO SANTICHIRO	Dott. Antonio Bruscella Piazza Alcide De Gasperi 27 - 85100 - Potenza email: antonio Bruscella@hotmail.it	Dott. agr. Paolo Castelli Viale Croce Rossa 25 - 90144 - Palermo email: paolo.castelli@hotmail.it P.IVA 0344509026
	Collaboratori GVC s.r.l. per il progetto: dott. ing. GIORGIO MARIA RESTAINO dott. ing. CARLO MARIANO dott. ing. ANTONIO ZILIANI dott. Arch. SERENA MARIANO GVC s.r.l. Direttore Tecnico Ing. Michele Restaino		

AMBRA SOLARE 14 s.r.l. Via Venti Settembre n.1 - 00187 ROMA, Italia ambrasolare14srl@legalmail.it C.F. e P.IVA 15946241005 SOCIETA' DEL GRUPPO POWERIS s.r.l.	Poweris Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, Italia www.poweris.com	 Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, Italia www.soltech.com	COD. RIF.	G/139/05/A/01/PD
			Comune	COMUNE DI FERRANDINA (MT)
Opera	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 19.994,88 kWp DENOMINATO "CARAMELLE" - UBICATO NEL COMUNE DI FERRANDINA (MT) - REGIONE BASILICATA	Categoria	N.°	
Oggetto	PROGETTO DEFINITIVO D.Lgs. 199/2021 art.20 c.8 lett. c-quater	PD	Scala	1:10.000
				A1

Questo disegno è di nostra proprietà riservata a termini di legge e ne è vietata la riproduzione anche parziale senza nostra autorizzazione scritta

NOTE CRITICHE AL PARERE RESO DAL MIC SOPR. SPECIALE PER IL PNRR CON NOTA PROT.22997-P DEL 09/10/2023

Impianto agrivoltaico
Regione Basilicata, comune di Ferrandina
Carammelle





Proponente
AMBRA SOLARE 14 S.r.l.
via Tevere n.41
00198, Roma
C.F. e P. iva 16229571001
Marmariasolare10srl@legalmail.it

Sommario

Sommario	3
Indice delle figure	3
PREMESSA.....	4
NOTE DI CONTRODEDUZIONE	4

Indice delle figure

Figura 1 - Stralcio elaborato A12a4-36, carta della intervisibilità dai centri storici **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Figura 2 - Elaborato 1.h, Planimetria e dettagli di risoluzione delle interferenze con acque ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 42/2004..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PREMESSA

Si redigono le seguenti note critiche al Parere reso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR (a seguire, per brevità, la “**Soprintendenza**”) con nota Prot. n. 0022997-P del 09/10/2023, acquisito al Prot. MASE al n. 0161181 del 10/10/2023, nell’ambito del procedimento di VIA ministeriale relativo al Progetto di impianto agrivoltaico, denominato “Caramelle” di potenza complessiva pari a 19,99 MW, e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio del Comune di FERRANDINA (MT), SALANDRA (MT) e GARAGUSO (MT).

NOTE CRITICHE

Per opportuna facilità di consultazione, si riportano in grassetto le considerazioni della Soprintendenza e, a seguire, in colore blu, le relative note critiche.

PAG. 10 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

CONSIDERATO che con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, il quadro vincolistico dell’area di riferimento, quest’ultima calcolata nel buffer distanziale di 3 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte III del D. lgs. n. 42 del 2004.

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell’AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

1.1. Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c) “I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

- **(BP142c_399) Torrente Vella, (BP142c_389) Torrente Gruso, (BP142c_383) Fosso Margecchio, (BP142c_359.1) Fiume Cavone e Torrente la Salandrella attraversati dal cavidotto di progetto;**

In merito alle interferenze segnalate, relativamente al cavidotto di connessione si fa presente che quest’ultimo insiste in parte su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso ed in parte su strade interpoderali in terra. Nei punti di interferenza rilevati gli attraversamenti o verranno realizzati installando una canaletta porta cavi fissata al bordo laterale del viadotto, oppure mediante la tecnica T.O.C.

La risoluzione delle interferenze del cavidotto con le acque è già stata affrontata nell'elaborato G13905A01-1.g.a-Dettagli attraversamento corsi d'acqua soggetti a vincolo art.142c.1 lett.c D.Lgs 42/04 cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

PAG. 10 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

1.2. Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g) "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227":

Si segnala la presenza di Formazioni arbustive termomediterranee, Querceti mesofili e meso-termofili, nonché Formazioni igrofile a distanze molto ridotte dall'area dell'impianto in oggetto e dal tracciato del cavidotto in prossimità della SSE;

Non si riscontrano interferenze dirette con i vincoli segnalati, si specifica inoltre che per quanto concerne il cavidotto interrato di connessione, quest'ultimo insiste su strada esistente che lambisce le aree boscate vincolate. La recinzione dell'impianto invece risulta esterna a tutte le aree boscate vincolate. Non si riscontrano pertanto interferenze dirette.

PAG. 10 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

1.3. Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m) Relativamente alla rete dei Tratturi:

- **Tratturo Comunale San Mauro Forte-Salandra (Garaguso), n. 052 - D.M. del 22/12/1983 e artt. 10 -13 D.Lgs. 42/2004, attraversato dal cavidotto di progetto;**
- **Tratturo Comunale Garaguso-Salandra (Garaguso), n. 048 - D.M. del 22/12/1983 e artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004, a circa 1 km dalla sottostazione;**
- **Tratturo Comunale Garaguso-Salandra (Garaguso), n. 051 - D.M. del 22/12/1983 e artt. 10 -13 D.Lgs. 42/2004, a circa 1 km dalla sottostazione;**
- **Tratturo di San Leonardo (San Mauro Forte), n. 063 - D.M. del 22/12/1983 e artt. 10 -13 D.Lgs. 42/2004, a circa 1,2 km dalla sottostazione.**

L'unica interferenza diretta viene registrata tra il cavidotto in progetto ed il Tratturo Comunale San Mauro Forte-Salandra (Garaguso), n. 052 - D.M. del 22/12/1983 e artt. 10 -13 D.Lgs. 42/2004, si fa tuttavia presente che nel punto di interferenza il tratturo risulta sottoposto alla sede stradale lungo la quale corre il cavidotto.

La risoluzione dell'interferenza è già stata affrontata nell'elaborato G13905A01-1.g.b-Dettaglio attraversamento tratturi soggetti a vincolo art.10 D.Lgs 42/04, cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

PAG. 11 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

CONSIDERATO che, con riferimento agli **ASPETTI ARCHITETTONICI** il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 3 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

- **gli avanzi del Castello di Uggiano (Ogiano) – (D.M. del 04/02/1971 e art. 10 D.Lgs. 42/2004) a circa 1,9 km verso sud-est dall'area del campo fotovoltaico;**
- **Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato – (D.D.R. n. 124 del 27/08/2014 e art. 10 D.Lgs. 42/2004), interferenza diretta con il cavidotto di progetto;**
- **Palazzo Spaziante – (D.M. del 20/05/1982 e art. 10 D.Lgs. 42/2004) in prossimità del cavidotto;**
- **Palazzo Motta – (D.M. del 20/05/1982 e art. 10 D.Lgs. 42/2004), in prossimità del cavidotto.**

Non si riscontrano interferenze dirette con i vincoli segnalati, per quanto concerne il cavidotto di connessione poiché trattasi di opera interrata che insiste su strade esistenti. Inoltre si fa presente che la *Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato* distano dal cavidotto più di 200 metri, *Palazzo Spaziante* dista più di 300 metri dal cavidotto ed infine *Palazzo Motta* dista più di 400 metri. Le distanze sono tali da poter escludere l'interferenza diretta.

PAG. 12 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

CONSIDERATO che, con riferimento agli **ASPETTI ARCHEOLOGICI** il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 3 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004.

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

Relativamente ai beni di interesse archeologico

- **Nel comune di Garaguso, a circa 5 km dalla sottostazione, è presente l'area archeologica Olivi del Duca (cod. BCA_030d), dove sono stati rinvenuti resti di una capanna e di una necropoli risalenti all'Eneolitico;**
- **Nel Comune di Salandra, a circa 6 km dalla sottostazione, si segnala l'area archeologica denominata Madonna del Monte (cod. BCA_110d) caratterizzata dal rinvenimento di un sepolcreto a ridosso della chiesa. Inoltre, in tale areale sono**

riconoscibili elementi di sopravvivenza viaria antica che, sebbene non sottoposti a specifica disposizione di tutela, sono parte integrante della rete tratturale e rappresentano importanti tracce dell'antropizzazione del territorio.

Per quanto riguarda l'area archeologica *Olivi del Duca* (cod. *BCA_030d*), essa dista circa 2 km dal cavidotto, però essendo quest'ultimo interrato ed insistente su strade esistenti non si rilevano interferenze dirette. Per quanto riguarda invece l'area archeologica denominata *Madonna del Monte* (cod. *BCA_110d*) essa dista più di 5 km dalle opere in progetto, è dunque esterna all'AVI individuata.

PAG. 12 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

Relativamente alla rete dei tratturi:

- ***Tratturo Comunale San Mauro Forte-Salandra (Garaguso), n. 052 - D.M. del 22/12/1983 e artt. 10 -13 D.Lgs. 42/2004, attraversato dal cavidotto di progetto;***
- ***Tratturo Comunale Garaguso-Salandra (Garaguso), n. 048 - D.M. del 22/12/1983 e artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004, a circa 1 km dalla sottostazione;***
- ***Tratturo Comunale Garaguso-Salandra (Garaguso), n. 051 - D.M. del 22/12/1983 e artt. 10 -13 D.Lgs. 42/2004, a circa 1 km dalla sottostazione;***
- ***Tratturo di San Leonardo (San Mauro Forte), n. 063 - D.M. del 22/12/1983 e artt. 10 -13 D.Lgs. 42/2004, a circa 1,2 km dalla sottostazione.***

L'unica interferenza diretta viene registrata tra il cavidotto in progetto ed il Tratturo Comunale San Mauro Forte-Salandra (Garaguso), n. 052 - D.M. del 22/12/1983 e artt. 10 -13 D.Lgs. 42/2004, si fa tuttavia presente che nel punto di interferenza il tratturo risulta sottoposto alla sede stradale lungo la quale corre il cavidotto.

La risoluzione dell'interferenza è già stata affrontata nell'elaborato G13905A01-1.g.b-Dettaglio attraversamento tratturi soggetti a vincolo art.10 D.Lgs 42/04, cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

PAG. 12-13 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

CONSIDERATO che, come indicato nell'elaborato presentato dalla Società Relazione Archeologica (G13905A01-A_4-RELAZIONE_ARCHEOLOGICA), nell'area dell'impianto in esame sono stati censiti n. 32 siti noti. Inoltre, la Soprintendenza ABAP della Basilicata nel suo parere endoprocedimentale riporta «i siti individuati nelle aree 2, 3, 5, 7, 9, 2 e 10 risultano interferire con l'area d'impianto e delle opere di connessione. In particolare nell'area 2 si evidenzia il rinvenimento di materiale archeologico nel corso delle ricognizioni di superficie e presso la Stazione TERNA di Garaguso (area 10 – punto 24), dove durante recenti indagini di archeologia preventiva è stata rinvenuta una struttura a pianta rettangolare inquadrabile cronologicamente al IV- II secolo a.C., interpretabile

come un apprestamento di tipo rurale. La scoperta dell'edificio ha comportato una variante progettuale per la costruzione della Stazione Terna»;

RILEVATO che, sebbene l'impianto in progetto non abbia evidenziato dirette interferenze con emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;

ATTENDIAMO CHECK ARCHEOLOGA

PAG. 13 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

L'unica interferenza diretta viene registrata tra il cavidotto in progetto ed il Tratturo Comunale San Mauro Forte-Salandra (Garaguso), n. 052 - D.M. del 22/12/1983 e artt. 10 -13 D.Lgs. 42/2004, si fa tuttavia presente che nel punto di interferenza il tratturo risulta sottoposto alla sede stradale lungo la quale corre il cavidotto.

La risoluzione dell'interferenza è già stata affrontata nell'elaborato G13905A01-1.g.b-Dettaglio attraversamento tratturi soggetti a vincolo art.10 D.Lgs 42/04, cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

PAG. 13 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, dalla verifica effettuata ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023,

n. 13, art.47, co. 2.1, sul progetto in esame, si evince come l'impianto non ricada integralmente in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in quanto lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004.

In particolare, l'impianto interferisce direttamente con:

- Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato (D.D.R. n. 124 del 27/08/2014);***
- Palazzo Spaziante (D.M. del 20/05/1982);***
- Palazzo Motta (D.M. del 21/05/1982 e D.M. del 27/01/1988);***
- Tratturo Comunale San Mauro Forte-Salandra, n. 52 (D.M. del 22/12/1983);***

In riferimento al D.Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater, per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto è fissata a cinquecento metri.

Si osserva inoltre che, come indicato nell'Allegato 3 del Decreto 10 settembre 2010, *"l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, ne' tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela."*

Ed inoltre, *"l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;"*.

Si osserva pertanto che alla luce delle suddette interferenze rilevate è stata redatta comunque la Relazione Paesaggistica (G13905A01 - A.13 - SIA-02 - RELAZIONE PAESAGGISTICA) al fine di individuare nel dettaglio le tipologie di interferenze, gli impatti e le conseguenti misure di mitigazione da adottare.

PAG. 13 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

CONSIDERATO, inoltre, che parte del cavidotto di progetto ricade nel comparto territoriale della Chora Metapontina interna, individuato tra le aree non idonee della Legge Regionale 54/2015. Area 9/Chora metapontina interna: «(...) Il territorio costituisce un cordone intorno al territorio coloniale vero e proprio della città di Metaponto, una fascia in cui intensi sono stati i rapporti tra i centri indigeni interni e le nuove presenze coloniali: le numerose attestazioni relative a tutti i momenti di vita della città confermano per l'area un livello di attenzione altissimo.»;

Si osserva che solo un tratto del cavidotto, pari a circa 3 km, ricade all'interno della Chora Metapontina, tuttavia trattasi di un cavidotto completamente interrato che insiste su strade esistenti.

Tuttavia ai sensi del DPR 31/2017 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"), gli interventi di posa del cavidotto risulterebbero esclusi dalla procedura di autorizzazione

paesaggistica. Dunque per quanto concerne le sole opere di posa del cavidotto risulterebbe applicabile quanto previsto dal DPR 31/2017, ovvero la dichiarazione di pubblica utilità e l'esclusione dalla procedura di autorizzazione paesaggistica.

PAG. 13 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

EVIDENZIATO, altresì, che la Soprintendenza ABAP della Basilicata ha predisposto la delimitazione per la proposta di vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sull'intero Comune di Craco e aree limitrofe, in ragione dell'unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale. L'impianto di progetto ricadrebbe all'interno di suddetta area.

Il vincolo non potrà considerarsi effettivo finché non si dispone del relativo decreto di istituzione, ragion per cui l'interferenza ad oggi non può essere rilevata.

PAG. 14-15-16 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

IMPATTI CUMULATIVI

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto in esame si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto.

In particolare, impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico.

Alla luce dell'elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l'inevitabile rischio di produzione del cosiddetto "effetto selva";

CONSIDERATO che l'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia quindi criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;

CONSIDERATO che, in aggiunta agli elaborati presentati dalla Società proponente, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha prodotto una propria elaborazione cartografica al fine di evidenziare chiaramente il notevole numero di impianti FER (valutati allo stato attuale, anche le categorie di impianti già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni), presenti nell'area vasta di indagine e nel territorio circostante l'impianto in esame.

CONSIDERATO, inoltre, che il progetto in esame risulta avere potenziali interferenze dirette con altri impianti FER, il cui procedimento è ad oggi in corso di istruttoria. In particolare:

- **ID 7818, impianto agrivoltaico, Società Ambra Solare 15 S.r.l. – posto in adiacenza al cavidotto e a ridotta distanza dal campo agrivoltaico;**
- **ID 8704, impianto agrivoltaico, Società Solar Mundus S.r.l. – in cui si rileva una sovrapposizione con le sse;**
- **ID 8706, impianto agrivoltaico, Società Solar Lucania S.r.l. – in cui si rileva una sovrapposizione con le sse;**
- **ID 8764, impianto agrivoltaico, Società Solar Victoria S.r.l. – in cui si rileva una sovrapposizione con le sse;**

Ancora, si segnalano:

- **ID 5320, impianto eolico costituito da n. 6 aerogeneratori, Società GR Value Ferrandina S.r.l. - procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interno dell'area vasta di indagine;**
- **in aggiunta agli impianti rappresentati nella succitata cartografia, è nota a questo Ministero la presenza di ulteriori impianti FER le cui procedure seguono un iter di competenza regionale;**

CONSIDERATO che nella valutazione dell'impatto paesaggistico e ambientale l'effetto cumulo deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015 nella cui premessa si legge quanto segue: «dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui».

CONSIDERATO che la forte concentrazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (eolici e fotovoltaici) in questo contesto ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva rischia di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo. Le modifiche indotte dall'infrastrutturazione e la conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse pregiudicherebbero il paesaggio in maniera irreversibile;

Il criterio del "Cumulo con altri progetti" così come definito al punto 4.1 del DM 52/2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome", deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di **nuova realizzazione**:

- o appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006;
- o ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali.

L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 6 delle citate linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:

- o una fascia di 1 chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);
- o una fascia di 1 chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

Inoltre nelle linee guida si legge che *“Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui **progetti autorizzati** secondo le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni interessate”*.

Alla luce di quanto suddetto, si può concludere che l'effetto cumulo verrà valutato solo rispetto ad impianti fotovoltaici, esistenti ed autorizzati ricadenti in un ambito territoriale pari ad un buffer di 1 km. **Nell'ambito territoriale così individuato si riscontra la presenza di soli n.1 impianti fotovoltaici di grande generazione in autorizzazione.**

In merito alle criticità da consumo di suolo sollevate si rileva che **il progetto proposto è un impianto agrivoltaico e per sua natura**, oltre alla produzione di energia da fonte rinnovabile (moduli fotovoltaici) **consente comunque l'utilizzo dei terreni sottostanti per le coltivazioni previste nel presente progetto**; la vocazione “agricola” dei siti di intervento viene pertanto mantenuta inalterata, oltre che valorizzata ancor di più per via delle coltivazioni di maggior pregio rispetto a quelle presenti al momento delle ispezioni in sito eseguite.

L'intervento previsto porterà ad una piena utilizzazione agricola dell'area, sia perché saranno effettuati miglioramenti fondiari sia perché tutte le lavorazioni agricole proposte consentiranno di mantenere e/o incrementare le capacità produttive del substrato di coltivazione con rese che saranno quantomeno pari a quelle ottenute con una gestione agricola ordinaria. Si rimanda, per i dettagli, allo studio agronomico allegato al progetto.

PAG. 14-15-16 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

CONSIDERATO che il contesto interessato dall'impianto appartiene al paesaggio naturale tipico materano caratterizzato dalla presenza di ampie distese pianeggianti, da morfologie calanchive e da colline argillose. Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da masserie ottocentesche e da piccole costruzioni in pietra, sulle quali si affiancano strutture agricole di recente costruzione (capannoni, depositi). L'impianto in esame e le opere di connessione

produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 ed in particolare da Gli avanzi del Castello di Uggiano (Oggiano) che è il più prossimo all'area del campo agrivoltaico;

CONSIDERATO che la sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013 ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

Come già argomentato per i punti precedenti non si ritiene l'area in esame come *“un'area in cui è stato realizzato un considerevole numero di impianti”*. Infatti, considerando un ambito territoriale pari ad un buffer di 1 km dalle opere in progetto, si riscontra la presenza di soli **n.1 impianti fotovoltaici di grande generazione in autorizzazione.**

PAG. 17 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

VISTO e CONSIDERATO, ancora, che per quanto attiene al quadro programmatico:

- **l'istituzione del “Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo” (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui Ferrandina e Salandra fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:**
 - **di qualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;**
 - **di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni”;**
- **il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato “Distretto di turismo rurale” e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la**

presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse “Aree interne della Regione”;

- **il “Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022” (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all’indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria “l’Italia del turismo e della cultura”, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:**
 - **come “Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale”, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
 - **in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**

Rispetto alla osservazione in parola, è indubbio che la componente paesaggio sia intrinsecamente connessa con il tema del turismo. A tal proposito, dall’elaborato “Relazione paesaggistica, SIA-02”, è emerso come la stessa sia perfettamente in grado di assorbire i cambiamenti indotti dalle opere di progetto. Questo aspetto risulta confermato dalla analisi condotta nello studio di impatto ambientale sugli impatti del progetto e sulle azioni che la società proponente intende mettere in campo per poter mitigare e/o eliminare i potenziali effetti negativi indotti a piccola e larga scala.

Si ribadisce, in tal senso, la natura innovativa di impianto agrivoltaico, che consentirà comunque di poter tutelare la matrice “agricola” dei territori, ed anzi migliorarla grazie alle colture di maggior pregio e qualità che saranno installate e che sono state previste nel progetto agronomico allegato.

Alla luce delle osservazioni fatte in merito agli indirizzi nazionali sul turismo si fa presente che il progetto proposto risponde perfettamente al programma di azioni della politica climatica ed energetica nazionale italiana, tra le quali:

- **Strategia Energetica Nazionale (SEN):** l’ordinamento italiano prevede, anche in correlazione con apposite indicazioni di direttive e regolamenti europei, diversi strumenti di pianificazione/indirizzo in materia energetica. L’art. 7 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 (A.C. 1386), aveva attribuito al Governo il compito di definire una “Strategia energetica nazionale” (SEN) intesa quale strumento

di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente. La originaria versione della norma sulla "Strategia energetica nazionale" del 2008 menzionava espressamente, tra le diverse fonti di energia su cui puntare, anche l'energia nucleare, il cui sviluppo è stato poi disciplinato dalla legge-delega 99/2009 e dal decreto legislativo 31/2010. Tuttavia tre anni dopo vi è stato un mutamento di orientamento del Governo, anche a seguito dell'incidente giapponese di Fukushima, e il decreto-legge 34/2011 (A.C. 4307) ha abrogato tutte le norme del 2008-2010 in materia di energia nucleare, mentre a sua volta l'articolo 5, comma 8 ha dettato una nuova formulazione della norma sulla "Strategia energetica nazionale", depurata da riferimenti all'energia nucleare. La SEN 2017 pone un orizzonte di azioni da conseguire al 2030. Un percorso che è coerente anche con lo scenario a lungo termine del 2050 stabilito dalla Road Map europea che prevede la riduzione di almeno l'80% delle emissioni rispetto al 1990. Gli obiettivi al 2030 in linea con il Piano dell'Unione dell'Energia:

- migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
 - raggiungere e superare in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione al 2030 definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
 - continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche. 10
- **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC):** è opportuno premettere gli impegni definiti per il 2030 dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) del novembre 2017 che pone come fondamentale favorire l'ulteriore promozione dello sviluppo e diffusione delle tecnologie rinnovabili (in particolare quelle relative a eolico e fotovoltaico, riconosciute come le più mature e economicamente vantaggiose) e il raggiungimento dell'obiettivo per le rinnovabili elettriche del 55% al 2030 rispetto al 33,5% fissato per il 2015. La SEN 2017 è tuttora vigente, per quanto il Governo, a fine dicembre 2018 ha varato la proposta di un Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), presentato alla Commissione Europea, che nel giugno del 2019 ha formulato le proprie valutazioni e raccomandazioni sulle proposte di Piano presentate dagli Stati membri dell'Unione, valutando nel complesso positivamente la proposta italiana. A seguito di una proficua fase di consultazione con tutti gli stakeholders, le Regioni e le Associazioni degli Enti Locali il 18 dicembre 2019 hanno infine espresso un parere positivo a seguito del recepimento di diversi e significativi suggerimenti.
 - **Decreto FER1 (D.M. 4 luglio 2019):** ha introdotto un meccanismo nuovo di incentivazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile; riguarda in particolare impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione e prevede una serie di requisiti per l'accesso agli incentivi. Il Decreto divide gli impianti

incentivabili in 4 gruppi in base alla tipologia, alla fonte di energia rinnovabile e alla tipologia di intervento: A) eolici “on-shore” e fotovoltaici. A2) fotovoltaici su coperture. B) Idroelettrici e a gas. C) impianti coinvolti in opere di rifacimento totale o parziale eolici “on-shore”, idroelettrici, a gas residuati dei processi di depurazione.

PAG. 17-18 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

- ***Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne” (punto A.2.4) afferma che:***
 - ***per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi – caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;***
 - ***è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiera” presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;***

Il progetto sviluppato riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico.

Una vasta letteratura tecnico-scientifica inerente alla tecnologia “agrivoltaica” consente oggi di avanzare un’ipotesi d’integrazione sinergica fra esercizio agricolo e generazione elettrica da pannelli fotovoltaici. Questa soluzione consentirebbe di conseguire dei vantaggi che sono superiori alla semplice somma dei vantaggi ascrivibili alle due utilizzazioni del suolo singolarmente considerate. L’agrivoltaico ha infatti diversi pregi: i pannelli a terra creano un ambiente sufficientemente protetto per tutelare la biodiversità; se installati in modo rialzato, senza cementificazione, permettono l’uso del terreno per condurre pratiche di allevamento e coltivazione. **La vocazione “agricola” dei siti di intervento viene pertanto mantenuta inalterata, ed inoltre, coerentemente con quanto indicato nella nota in parola, rappresenterebbe una best practice di integrazione tra le filiere di natura-agricoltura-sviluppo sostenibile.**

PAG. 18-19-20 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

- ***a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:***
 - ***lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, da un mix suggestivo di piccoli e***

caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

- *la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articoli un primo insieme di grandi attrattori;*
- *in questa visione:*
 - *il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;*
 - *il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;*
 - *le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;*

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- *il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;*
- *l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;*
- *nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;*
- *l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;*

CONSIDERATO che:

-
- **il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce 3 «una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni» (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;**
 - **nei nuovi scenari del governo del territorio rurale per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:**
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai «paesaggi rurali storici»:

- **l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la dimensione territoriale, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;**
- **il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;**

La componente paesaggio, come risulta dall'elaborato "Relazione paesaggistica, SIA-02", è perfettamente in grado di assorbire i cambiamenti indotti dalle opere di progetto. Questo aspetto risulta confermato dalla analisi condotta nello studio di impatto ambientale sugli impatti del progetto e sulle azioni che la società proponente intende mettere in campo per poter mitigare e/o eliminare i potenziali effetti negativi indotti a piccola e larga scala.

In merito alla potenziale compromissione del paesaggio agrario, si fa presente che:

- il cavidotto di connessione è interrato ed insiste su strade esistenti, pertanto non si rilevano profili di incoerenza in tal senso;
- l'intervento previsto riguarda la realizzazione di un parco agrivoltaico, che quindi contiene la piena utilizzazione agricola dell'area, sia perché saranno effettuati miglioramenti fondiari sia perché tutte le lavorazioni agricole proposte consentiranno di mantenere e/o incrementare le capacità produttive del substrato di coltivazione con rese che saranno quantomeno pari a quelle ottenute con una gestione agricola ordinaria.

Si osserva inoltre che grazie alla natura innovativa dell'impianto agrivoltaico sarà possibile utilizzare le aree per attività educative riguardanti le tematiche del rispetto dell'ambiente e della riduzione di emissioni in atmosfera, tanto anche in considerazione della crescente sensibilità su questi temi.

PAG. 20-21 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

- in tema di vulnerabilità del paesaggio, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;

- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;

- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale (introduzione di un marchio);**
- lo sviluppo del turismo rurale e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e conservazione del paesaggio tradizionale;**
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali;**
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;**

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo

Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio", Punto 16 dei "Criteri generali", prescrivono di assicurare:

- al punto 16.1, lettera e)" una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio";**
- al punto 16.4 che "Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale";**

Il progetto proposto è un impianto agrivoltaico e per sua natura, oltre alla produzione di energia da fonte rinnovabile (moduli fotovoltaici) consente comunque l'utilizzo dei terreni sottostanti per le coltivazioni previste nel presente progetto; la vocazione "agricola" dei siti di intervento viene

pertanto mantenuta inalterata, se non valorizzata ancor di più per via delle coltivazioni di maggior pregio rispetto a quelle presenti al momento delle ispezioni in sito eseguite.

Inoltre si fa presente che l'attuale soluzione proposta è frutto di un'attenta ponderazione delle alternative progettuali in termini di aspetti tipologico-costruttivi, dimensionali, di processo, uso di risorse, scarichi, rifiuti ed emissioni, sia in fase di cantiere che di esercizio. L'ipotesi di realizzare centrali eoliche è stata scartata in virtù del maggiore impatto in termini di visibilità generato da una torre eolica.

È stata infine verificata l'assenza nell'area selezionata di produzioni agro-alimentari di qualità, per la quale si rimanda allo studio agronomico allegato allo studio.

Anche la intervisibilità delle aree di progetto dai recettori sensibili ubicati in Area Vasta ha rappresentato un punto importante nella scelta del sito.

PAG. 21-22-23 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 bis stabilisce che “la Regione, ai fini dell’art 145 del D Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- **il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;**
- **le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;**
- **in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la “individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;**
- **tale documento è stato recepito con Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”;**

TENUTO CONTO che il “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico

Regionale (PPR)”, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- **nel farsi interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;**
- **per recuperare l’attenzione al territorio rurale letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della centralità del territorio rurale nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;**
- **l’importanza della multifunzionalità del territorio rurale e aperto deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all’aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;**
- **il territorio rurale costituisce l’elemento identificativo e percettivo dell’essere della comunità lucana e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;**
- **al di là delle definizioni, l’immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- **questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- **spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;**
- **con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;**

- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;*
- la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;*

CONSIDERATO e **VALUTATO** che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (buono stato di salute del paesaggio);*
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);*
- la creazione di reti:*
 - a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione;*
 - b) patrimonio in rete;*

La compatibilità con il PPR è stata oggetto di approfondite riflessioni nell'ambito dello studio preliminare ambientale a cui si rimanda. (G13905A01 - A.13 - SIA-01 - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE). Si fa presente, tuttavia, che le aree di progetto interessate dalle pannellature non ricadono in alcun areale perimetrato ai sensi del D. Lgs 42/2004. Il cavodotto invece interessa buffer delle acque pubbliche ma, percorrendo tratti di strade esistenti e quindi anche

attraversamenti su viadotti, non presenterà alcuna interferenza diretta con il regime idraulico delle aste censite.

PAG. 24 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano

Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:

- i dati relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il burden sharing avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l’aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo tra le prime regioni in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;

La compatibilità con il PIEAR è stata oggetto di approfondite riflessioni nell’ambito dello studio preliminare ambientale a cui si rimanda (G13905A01 - A.13 - SIA-01 - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE).

PAG. 24-25 DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;

- questa critica situazione e i dati del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;

- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;

RITENUTO di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa

Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- **la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area 3 "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (*), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo", ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area";**
- **nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;**
- **tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;**
- **secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime";**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che «la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili». (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

In merito alle criticità da frammentazione del suolo agricolo sollevate si rileva che il progetto proposto è un impianto agrivoltaico e per sua natura, oltre alla produzione di energia da fonte rinnovabile (moduli fotovoltaici) consente comunque l'utilizzo dei terreni sottostanti per le coltivazioni previste nel presente progetto; la vocazione "agricola" dei siti di intervento viene pertanto mantenuta inalterata, se non valorizzata ancor di più per via delle coltivazioni di maggior pregio rispetto a quelle presenti al momento delle ispezioni in sito eseguite.

L'intervento previsto porterà ad una piena utilizzazione agricola dell'area, sia perché saranno effettuati miglioramenti fondiari sia perché tutte le lavorazioni agricole proposte consentiranno di mantenere e/o incrementare le capacità produttive del substrato di coltivazione con rese che saranno quantomeno pari a quelle ottenute con una gestione agricola ordinaria.

Si fa presente, in conclusione, che il layout di progetto è stato definito proprio per evitare zone "isolate", concentrando tutta la zona delle pannellature in soli due macro-aree, favorendo in tal senso la mitigazione dell'effetto di "frammentazione".

